



Città di Lecce

SETTORE 04 - AMBIENTE, IGIENE E SANITÀ, GESTIONE PARCHI E VERDE PUBBLICO, CONTENZIOSO, POLITICHE ENERGETICHE

**AVVISO PUBBLICO PER L'INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI
dell'organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento del Comune di Lecce – OCC LECCE**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che con Deliberazione N. 88 del 28/11/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il **REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO denominato "ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI LECCE"**, ai sensi dell'art.15 della L. n. 3/2012, c. 1, come modificata dal D.L 18 ottobre 2012, n.179 convertito con modificazioni dalla legge n.17 dicembre 2012 n.221 e dall'art. 4 del D.M. 202/2014;
- Che con la stessa Deliberazione è stato approvato lo Schema di ATTO COSTITUTIVO disciplinante la costituzione del predetto Organismo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 3 /2012;
- CHE con DECRETO SINDACALE n. 17 del 02/07/2020, previa procedura selettiva ad evidenza pubblica, veniva nominata la dott.ssa Sabrina Valentino, quale Referente dell'OCC Lecce
- CHE con DECRETO SINDACALE n. 13 del 10/05/2024, è stato rinnovato l'incarico alla suddetta Referente dell'OCC – Lecce ;
- CHE con Provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni, prot. 34743/2022 del 24/02/2022, è stata disposta l'iscrizione dell'O.C.C. denominato "ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI LECCE", quale articolazione interna del Comune di Lecce, nella SEZIONE B del Registro degli Organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'ar. 4 del D.M. n. 202/2014, **al numero progressivo 345.**
- CHE con il suddetto provvedimento il Direttore Generale del Ministero della Giustizia verificava e ratificava l'Elenco dei Gestori della Crisi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 5 lett. a),b) c) e comma 8 del D.M. n. 202/2014, in numero di sei;
- CHE la Referente dell'OCC- Lecce ha comunicato a questa A.C., l'anticipata prossima rinuncia di un Gestore;
- CHE ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. d) del D.M. n. 202/2014, l'Organismo di Composizione della Crisi, deve contare un numero di Gestori **NON inferiore a cinque;**

VISTO l'art. 8 del Regolamento che demanda al Referente la nomina del Gestore della Crisi tra i nominativi inseriti nell' Elenco dei Gestori della Crisi, istituito previo avviso pubblico e contenente i nominativi dei professionisti disposti ad assumere il ruolo dei Gestori della Crisi nei procedimenti che verranno gestiti dall'OCC del Comune di Lecce, in numero non inferiore a 5 ed in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 4 del capo II del D.M. n. 202/2014

PERTANTO, occorre procedere alla **INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL'OCC-LECCE**, previo avviso pubblico, così da non incorrere nel regime di necessaria sospensione;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1489/2025 del 23/05/2025, pubblicata in Albo Pretorio, avente ad oggetto "Approvazione Avviso Pubblico per l'integrazione dell'Elenco Dei Gestori della Crisi per l'Organismo di Composizione della Crisi del Comune di Lecce – OCC LECCE"

RENDE NOTO

CHE è indetta SELEZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER L'INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI PER L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI LECCE – OCC- LECCE

REQUISITI PER L'INCLUSIONE NELL'ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI DELL' OCC - LECCE.

Potranno essere iscritti nel suddetto elenco tutti coloro che dimostreranno di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali (art. 4, Capo II, del D.M. 202/2014), ovvero:

- 1) **REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE** (art. 4, comma 5, del D.M. 202/2014), **per coloro che sono iscritti presso uno degli ordini professionali di cui all'art. 4, comma 2 del D.M. 202/2014:**
 - a) possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
 - b) **iscrizione presso uno degli ordini professionali di cui all'art. 4, comma 2 del D.M. 202/2014;**
 - c) possesso di una **specifica formazione** acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a QUARANTA ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 4 del D.M. n. 202/2014 in convenzione con università pubbliche o private;
 - d) acquisizione di uno specifico **aggiornamento biennale**, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2, art. 4 del D.M. N. 202/2014, ovvero presso un'università pubblica o privata.
 - e) Rinuncia all'eventuale iscrizione presso altri organismi di Composizione della Crisi di qualsiasi natura (elenco A e B del Ministero);
- 2) **REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE** (art. 4, comma 5, del D.M. 202/2014), **per coloro che NON sono iscritti presso uno degli ordini professionali di cui all'art. 4, comma 2 del D.M. 202/2014:**
 - a) possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
 - b) possesso di una **specifica formazione** acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a DUECENTO ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 4 del D.M. n. 202/2014 in convenzione con università pubbliche o private;
 - c) SVOLGIMENTO presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un **periodo di tirocinio**, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di **durata non inferiore a mesi sei** che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
 - d) acquisizione di uno specifico **aggiornamento biennale**, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2, art. 4 del D.M. N. 202/2014, ovvero presso un'università pubblica o privata.
 - e) Rinuncia all'eventuale iscrizione presso altri organismi di Composizione della Crisi di qualsiasi natura (elenco A e B del Ministero);

3) REQUISITI DI ONORABILITA' (art. 4, comma 8 del D.M. 202/2014)

- a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

La documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 **ad eccezione del requisito di cui al P. 2 lettera c) dei requisiti di qualificazione professionale**, che deve essere comprovato **con la produzione dell'attestazione di compiuto tirocinio sottoscritta dall'Organismo o dal professionista presso il quale è stato svolto, UNICAMENTE PER I RICHIEDENTI NON ISCRITTI AGLI ORDINI PROFESSIONALI (AVVOCATI, COMMERCIALISTI, ESPERTI CONTABILI E NOTAI).**

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data della presentazione della domanda e dovranno permanere per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo dei Gestori della Crisi del Comune di Lecce. Il sopravvenire di una o più cause di esclusione comporterà l'avvio di una specifica procedura di cancellazione del professionista dall'Albo.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

LA DOMANDA DI AMMISSIONE, REDATTA SECONDO L'ALLEGATO MODELLO A, FIRMATA DIGITALMENTE E CORREDATA DEL CURRICULUM FIRMATO DIGITALMENTE, **DOVRÀ PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 30 Giugno 2025 esclusivamente A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (pena esclusione)** al seguente indirizzo : **protocollo@pec.comune.lecce.it** , indicando nell'oggetto **"AVVISO PUBBLICO PER L'INTEGRAZIONE DELL' ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI PER L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI - OCC LECCE"** .

La sottoscrizione delle dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum vitae vale come sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà , rilasciate ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del T. U. n. 445/2000;

Fa fede la data e l'ora di ricezione della domanda nella casella di posta elettronica certificata del Comune di Lecce, attestata dalla ricevuta di consegna.

CASI DI ESCLUSIONE

Si prevedono i seguenti casi di esclusione dalla presente procedura di selezione:

- 1) Invio della domanda di partecipazione oltre il termine stabilito;
- 2) Invio della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso;
- 3) Incompleta compilazione della domanda di partecipazione che non consenta l'identificazione del partecipante o la verifica del possesso dei requisiti;
- 4) Mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- 5) Mancata allegazione della fotocopia del documento di identità;
- 6) Mancato possesso dei requisiti richiesti;

- 7) Iscrizione ad altro Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di qualsiasi natura (elenco A e B del Ministero)

Le domande dei candidati ammessi a partecipare alla presente procedura, saranno esaminate dalla Referente .

PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione in forma digitale all'Albo Pretorio del Comune di Lecce e sul sito Web istituzionale del Comune di Lecce: www.comune.lecce.it

Per eventuali informazioni gli interessati possono contattare il Responsabile dell'istruttoria - Ufficio Contenzioso tel. 0832/682406.

La domanda presentata dai partecipanti e la relativa documentazione allegata, sarà soggetta alle norme di diritto di accesso ai sensi della L. 241/1990;

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

I dati inerenti le domande e i curricula pervenuti saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal Regolamento europeo sulla Protezione dei Dati, 2016/679/UE (GDPR- General Data Protection Regulation o RGPD -Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali).

Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Dirigente del Settore 04 - Ambiente, Igiene E Sanità, Gestione Parchi E Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche – Dr. Francesco Magnolo

IL DIRIGENTE
DR. FRANCESCO MAGNOLO

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

“AVVISO PUBBLICO PER L'INTEGRAZIONE DELL' ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI PER L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI LECCE – OCC COMUNE DI LECCE ”

Il/La sottoscritto/a _____, nato /a _____

il _____ residente in _____

tel. _____, mail _____

DOMICILIATO IN _____ Via _____ Tel. _____

mail/PEC _____

Consapevole delle conseguenze anche penali richiamate dall'art. 76 del DPR N. 445/2000 , in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e produzione di atti falsi, di cui all'art. 75 del medesimo DPR, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- 1) di essere residente a _____ in via _____ n. ____;
- 2) di essere domiciliato in _____
- 3) di ESSERE/NON ESSERE (**depenare la voce che non interessa**) iscritto all'Ordine/Collegio _____ di _____, dal _____;
- 4) DI ESSERE IN POSSESSO del seguente titolo di studio _____
(laurea magistrale, o titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche)

5) DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE:

SE ISCRITTI presso uno degli ordini professionali di cui all'art. 4, comma 2 del D.M. 202/2014;

- a) DI ESSERE IN POSSESSO di una **specifica formazione** acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a QUARANTA ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 4 del D.M. n. 202/2014 in convenzione con università pubbliche o private;
- b) DI ESSERE IN POSSESSO di uno specifico **aggiornamento biennale**, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 , art. 4 del D.M. N. 202/2014, ovvero presso un'università pubblica o privata.
- c) DI RINUNCIARE all'eventuale iscrizione presso altri organismi di Composizione della Crisi di qualsiasi natura (elenco A e B del Ministero);

SE NON ISCRITTI presso uno degli ordini professionali di cui all'art. 4, comma 2 del D.M. 202/2014;

- a. 1) DI ESSERE IN POSSESSO di una **specifica formazione** acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10

marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a DUECENTO ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 4 del D.M. n. 202/2014 in convenzione con università pubbliche o private;

- b. 2) DI AVER SVOLTO presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un **periodo di tirocinio**, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di **durata non inferiore a mesi sei** che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
- c. 3) DI AVERE ACQUISITO uno specifico **aggiornamento biennale**, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2, art. 4 del D.M. N. 202/2014, ovvero presso un'università pubblica o privata.
- d. 4) DI RINUNCIARE all'eventuale iscrizione presso altri organismi di Composizione della Crisi di qualsiasi natura (elenco A e B del Ministero);

6) DI ESSERE IN POSSESSO dei SEGUENTI REQUISITI DI ONORABILITA'

- a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Autorizza il Comune di Lecce al trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Allega alla presente:

- a) copia di documento di identità personale in corso di validità;
- b) curriculum vitae firmato digitalmente che dovrà contenere l'esplicita ed articolata enunciazione dell'attività svolta, dell'esperienza professionale e dei titoli acquisiti;
- c) documentazione comprovante il requisito di cui al punto 5) lett. b.2 (Solo per i non iscritti agli ordini professionali: avvocati, commercialisti ed esperti contabili, e notai).

Data _____

Firma